



Assegno di integrazione salariale: nuove indicazioni

di **Redazione**

L'Inps, con [circolare n. 99 del 10 giugno 2025](#), ha fornito indicazioni utili per i beneficiari del Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali, che garantisce un assegno di integrazione salariale a favore dei lavoratori interessati da riduzioni dell'orario di lavoro o dalla sospensione temporanea dell'attività lavorativa per le causali di cui al D.Lgs. 148/2015.

Le domande di accesso alle prestazioni di assegno di integrazione salariale devono essere presentate:

- non prima di 30 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività eventualmente programmata;
- non oltre il termine di 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Sono destinatari della prestazione di assegno di integrazione salariale, per i periodi di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa a partire dal 9 luglio 2024, tutti i lavoratori subordinati, compresi:

- coloro che sono stati assunti con contratto di apprendistato di qualsiasi tipo;
- i lavoratori a domicilio.

Per le causali previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria, i richiedenti devono avere un'anzianità di lavoro effettivo, presso l'unità produttiva per la quale è stata richiesta la prestazione, di almeno 30 giorni alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento.

webinar gratuito
CASI d'USO AI della piattaforma
EUROCONFERENCEinPRATICA
20 giugno alle 11.00 - iscriviti subito >>